FOGLIO FEDERALE

Anno XLI Berna, 22 maggio 1958. Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, *con allegata la Raccolta delle leggi federali.* — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto chèques postali XI 690.

7627

MESSAGGIO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione di alcune disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni

(Del 9 maggio 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di presentarvi un disegno di legge intesa a modificare quella sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, come anche il decreto federale concernente il pagamento di indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell' Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare o civile.

I. IL VECCHIO ORDINAMENTO DELLE DIPENDENZE FINANZIARIE TRA LA CONFEDERAZIONE E L' ISTITUTO NAZIONALE SVIZZERO D'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (INSAI)

Nella legge federale del 13 giugno 1911 [1]) sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), erano stati previsti, per agevolare l'istituzione e l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, alcuni contributi finanziari della Confederazione all' INSAI e, in particolare:

— contributi alle spese d'amministrazione (art. 51, cpv. 1, LAMI) e

1) CS 8, 273; RU 1948, 281, 800; 1952, 1048; 1954, 457; 1957, 282, 330.

— contributi al pagamento dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali (art. 108, cpv. 2, LAMI).

La Confederazione forniva, inoltre, all'INSAI, un capitale d'esercizio di cinque milioni di franchi, dotava l'Istituto di un capitale di cinque milioni di franchi per la costituzione di un fondo di riserva (art. 51, cpv. 2 e 3, LAMI), assumeva le spese occorse al medesimo innanzi l'apertura dell'esercizio, eccetto quelle per l'acquisto e l'arredamento di immobili (art. 51, cpv. 4, LAMI).

In fine, secondo una disposizione, la quale veniva abrogata già nel 1924 (art. 52, LAMI), la Confederazione accordava all'INSAI la franchigia postale.

Laddove i contributi alle spese d'amministrazione e ai premi della assicurazione contro gli infortuni professionali erano stati divisati come prestazioni permanenti, gli altri contributi costituivano degli assegni unici, da pagarsi in dipendenza con la fondazione dell'INSAI. Consolidato lo stato finanziario del medesimo, questi ultimi, in quanto non fossero da erogarsi a fondo perso, furono assegnati ad altri scopi. A cagione d'esempio, il capitale d'esercizio di cinque milioni di franchi servì a finanziare il primo pagamento delle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite.

All'inizio, e fino al 1927, la Confederazione era tenuta a rimborsare all'Istituto la metà delle spese d'amministrazione; con la revisione apportata alla LAMI il 29 giugno 1927, questo contributo fu ristretto a un quarto.

Il contributo al pagamento dei premi per gli infortuni non professionali, stabilito nella LAMI a un quarto dell'ammontare dei medesimi, fu assegnato, secondo questa aliquota, fino al 1933.

Conformemente all'articolo 90, capoverso 2, della LAMI, ai naturali di Stati la cui legislazione sui soccorsi in caso di malattia o d'infortunio non offra ai cittadini svizzeri vantaggi equivalenti a quelli previsti nella nostra legislazione, sono concesse prestazioni ridotte. Per essi, la rendita di invalidità è scemata di un quarto; i loro superstiti hanno inoltre diritto all'indennità per il funerale, il coniuge e i figli ai tre quarti delle rendite ai superstiti.

Secondo la medesima disposizione, la differenza fra queste prestazioni e quelle ordinarie, previste nella LAMI, è accreditata alla Confederazione, a conto dei suoi sussidi all'INSAI.

II. MUTAZIONE NEI CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE IN VIRTÙ DEGLI ORDINAMENTI FINANZIARI

La crisi economica degli anni 1930 e seguenti, costrinse la Confederazione a riordinare le sue finanze. Per ristabilire l'equilibrio, essa accrebbe le sue entrate e, massimamente, s'ingegnò di restringere le uscite. An-

che l'INSAI subì gli effetti di tali misure e i contributi che riceveva furono menomati o anche affatto sospesi.

In virtù dell'articolo 5 del decreto federale del 13 ottobre 1933 [1]) concernente i provvedimenti straordinari e temporanei destinati a ristabilire l'equilibrio delle finanze federali, il contributo alle spese d'amministrazione dell'INSAI fu ridotto, per il 1934, alla metà di quello pagato nel 1933 e, per gli anni successivi, fu sospeso. Questa norma è applicata ancora presentemente. La tavola 1, allegata, indica l'andamento delle spese d'amministrazione, a contare dal 1931.

L'articolo 2 di quel medesimo decreto, restrinse, una prima volta, del 20 per cento, il contributo al pagamento dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali. In seguito, esso fu stabilito in un milione di franchi, per il decreto federale del 31 gennaio 1936 [2]) concernente nuovi provvedimenti straordinari destinati a ristabilire l'equilibrio delle finanze federali negli anni 1936 e 1937, indi fu affatto sospeso, in virtù dell'articolo 2 del decreto federale del 28 ottobre 1937 [3]) che prorogava e adattava i programmi finanziari per il 1938. Questa disposizione fu mantenuta per gli anni seguenti, sino alla fine del 1945 (art. 12 del decreto federale del 22 dicembre 1938 [4]) concernente l'attuazione dell'ordinamento transitorio delle finanze federali e art. 8 del decreto del Consiglio federale del 30 aprile 1940 [5]) che prescriveva provvedimenti per l'assestamento delle finanze federali). A contare dal 1946, l'INSAI riceveva nuovamente un milione di franchi, come contributo ai premi della assicurazione contro gli infortuni non professionali (art. 12 del decreto federale del 22 dicembre 1938, citato, nel tenore dell'articolo 4 del decreto federale del 21 dicembre 1945 [6]) che prorogava nuovamente il regime finanziario dal 1939 al 1941 — Regime finanziario dal 1946 al 1949 —). Successivamente, questo contributo rimase immutato. La tavola 2, allegata, compendia l'andamento dei premi dell'assicurazione e quello dei contributi federali.

Con tali misure, stabilite nell'ambito degli ordinamenti finanziari, i contributi della Confederazione all'INSAI non ebbero più alcun mutamento e rimarranno in vigore sino alla fine del 1958, in virtù del decreto federale del 25 giugno 1954 [7]) concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958.

D'altro canto, a contare dal 1942, la Confederazione ha rinunciato al diritto, conferitole in virtù dell'articolo 90 della LAMI, d'essere ac-

1) RU 49, 769.
2) RU 52, 17.
3) RU 53, 869.
4) CS 6, 39; RU 1950, 1473; 1952, 507, 585; 1954, 1374.
5) RU 56, 448.
6) CS 6, 43, 50; RU 1950, 1473; 1954, 1374.
7) RU 1954, 1374.

creditata della differenza tra le prestazioni accordate a certi stranieri e quelle ordinarie (decreto federale valevole per il 1942 e decreti successivi). Tale somma è impiegata dall' INSAI nel sopperire, in parte, al pagamento di indennità di rincaro ai beneficiari di rendite.

Osserviamo inoltre, a questo rispetto, che la Confederazione contribuisce, dal 1944, al finanziamento delle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell' INSAI e ha assegnato all'uopo, fino al 1956, incirca 19 milioni di franchi.

III. IL NUOVO DISCIPLINAMENTO

Atteso il miglioramento riscontrato in questi ultimi anni nello stato delle finanze federali, è stato chiesto da parecchie parti che, con l'opportunità dell'elaborazione dell'ordinamento finanziario valevole a contare dal 1959, la Confederazione abbia nuovamente ad assegnare tutti o una parte dei contributi alle spese d'amministrazione e ai premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, previsti in origine nella LAMI.

Giudichiamo che le dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l' INSAI non debbano più essere disciplinate nei decreti concernenti l'ordinamento finanziario, ma nella legge medesima.

Vero è che l'articolo 8, capoverso 6, del decreto federale del 31 gennaio 1958 [1]) che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione prevede quanto segue:

> Sino all'emanazione del nuovo ordinamento federale sui rapporti finanziari fra la Confederazione e l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le disposizioni del decreto federale del 25 giugno 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958 che riguardano i sussidi federali a questo Istituto rimangono in vigore anche dopo il 31 dicembre 1958.

E però vorremmo che tali rapporti finanziari siano regolati come prima sarà possibile.

I nostri disegni, in questa parte, sono i seguenti.

1. Contributi della Confederazione alle spese d'amministrazione

L'appoggio finanziario della Confederazione alle spese d'amministrazione dell' INSAI è stato previsto nell'articolo 51, capoverso 1, della LAMI, durante l'elaborazione della medesima, massimamente allo scopo di agevolare l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Occorreva, inoltre, rimuovere dai futuri assicurati il timore che i loro oneri, a cagione delle spese d'amministrazione, non fossero per essere insop-

1) FF 1958, 88.

portabili. In fine, l'appoggio della Confederazione era considerato come un certo compenso dell'obbligo d'assicurarsi.

Negli ultimi 23 anni, l'INSAI ha potuto sopportare da sola le sue spese d'amministrazione, senza vedersi, per questo, necessitata ad accrescere notevolmente i premi, nè inceppata nel suo andamento.

Siamo, per tanto, d'avviso, che il contributo federale alle spese d'amministrazione possa essere definitivamente soppresso. Cadrebbero, altresì, i rimanenti capoversi dell'articolo 51, i quali stabiliscono norme transitorie, le quali, già necessarie all'istituzione dell'INSAI, sono, di presente, prive d'oggetto (assegnazione all'INSAI d'un capitale d'esercizio e di un fondo di riserva; pagamento delle spese occorse al medesimo prima della apertura dell'esercizio).

2. Contributi della Confederazione ai premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali

Il disegno della LAMI, come fu elaborato dal Consiglio federale nel 1906, prevedeva l'assegnazione di contributi federali a tutti i premi, onde anche a quelli pagati nell'assicurazione contro gli infortuni professionali; discutendosi il disegno presso le Camere federali, il contributo fu ristretto ai premi d'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Poichè tali premi sono essenzialmente a carico del lavoratore, occorre moderarne l'ammontare, affinchè possano essere comportabili.

E però, sul fondamento di considerazioni sociali, il contributo ai pagamenti di questi premi fu, da prima, soltanto ristretto e non fu sospeso che per un corto intervallo di tempo. A contare dal 1946, già ne abbiamo ragionato, all'INSAI è stato nuovamente assegnata, ogni anno, una somma di 1 milione di franchi. Nel ridimensionare l'ordinamento sulle dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l'INSAI, devesi massimamente esaminare anche il problema del futuro appoggio della Confederazione al pagamento di tali premi.

Giova avvertire che, dalla fondazione dell'INSAI, il loro ammontare è andato costantemente crescendo. Ne dà un riscontro la tavola seguente. L'accrescimento delle tariffe è da ascriversi non meno al rincaro generale che al costante aggravamento del rischio del sinistro non professionale, dall'una parte, e alla diminuzione dei contributi federali, dall'altra. Dove prima, nel 1933, il premio medio per gli uomini ascendeva al 5 per mille, ora è del 10 per mille.

Tariffa dei premi per infortuni non professionali

(Durata regolare del lavoro nell'impresa, grado medio di rischio, premio in per mille del salario)

Anno	Uomini	Donne
1933	5	3
1935 [1])	6	4
1937 [2])	7,5	4,5
1946 [3])	8,2	4,9
1949 [4])	9	6,5
1953 [5])	10	7,5
1957	10	7,5

[1]) Dal 1° gennaio 1935. [2]) Dal 1° gennaio 1937.
[3]) Dal 1° gennaio 1946. [4]) Dal 1° gennaio 1949.
[5]) Dal 1° gennaio 1953.

Con tutto che i premi siano stati fortemente accresciuti, il debito dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gravante sul fondo di riserva, era, nel 1956, di 14,9 milioni di franchi.

Scemati i contributi federali a questa assicurazione, i lavoratori hanno, in effetto, sopportato da soli, a contare dal 1936, le conseguenze dei successi sfavorevoli della medesima. Questo loro onere, anzi che accresciuto, dovrebbe essere scemato.

Converrà, d'altro verso, circa a questa assicurazione, fare diritto ad alcune istanze urgenti, che finora non venne dato d'accogliere, mancando i rinfranchi.

Per conseguire tale scopo, anzichè sopprimere il contributo della Confederazione, si dovrà considerare come sia possibile d'accrescerlo, conservando entro limiti sopportabili l'ammontare dei premi.

L'articolo 108, capoverso 2, della LAMI, aveva stabilito in un quarto il contributo della Confederazione al pagamento dei premi per gli infortuni non professionali; proponiamo, di concerto con l'INSAI, di determinarlo in un quinto. Ne proverrà all'Istituto una somma molto più considerevole di quanto non sia stato il milione annuo, assegnato al medesimo per un tale scopo, durante gli ultimi 11 anni. In effetto, esso ascenderà, nel 1959, a 20 milioni di franchi.

L' INSAI stima che non sia possibile frapporre indugi al sodisfacimento di quelle istanze e si dovrebbe tenerne conto nel determinare l'ordinamento delle dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l' INSAI.

a. Prolungamento della durata dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali

Secondo l'articolo 62 della LAMI, l'assicurazione contro gli infortuni non professionali ha termine con lo spirare del secondo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto alla mercede. Attesa la brevità di questo intervallo, con tutto che sia data l'opportunità di stipulare accordi speciali per prolungarlo, sovente accadono interstizi sgradevoli. Già per l'introduzione della settimana lavorativa di cinque giorni, il lavoratore cessa d'essere assicurato compiutamente; ma vi sono interstizi cagionati da brevi interruzioni nel lavoro per effetto del cambiamento d'impiego e, talora, da vacanze aziendali, le quali sono istituite con frequenza ognora maggiore. Per tener conto di questi casi, occorre mutare l'articolo 62 e prevedere che l'assicurazione abbia termine con lo spirare del trentesimo giorno successivo a quello in cui cessa il diritto alla mercede. In tale maniera, sarà sodisfatto al postulato Bauer del 20 marzo 1956, accettato dal Consiglio nazionale.

b. Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali agli infortuni cagionati dall'uso di motocicli

Il Consiglio d'amministrazione dell' INSAI, per risoluzione dell' 11 giuno 1942, fondata sull'articolo 67 della LAMI, il quale accorda all'Istituto la facoltà di escludere dall'assicurazione i pericoli straordinari, non ammette più il rischio derivante dall'uso di motocicli. Questa esclusione non può alla lunga essere mantenuta. Da tempo, si promuovono istanze intese a estendere l'assicurazione contro gli infortuni non professionali a quelli cagionati dall'uso di motocicli. Considerata l'importanza che il motociclo ha assunto come mezzo per recarsi sul luogo di lavoro e per rincasare, e atteso altresì che l'uso di questo veicolo è divenuto, in questi ultimi tempi, presso che generale, non è più giustificato di escluderne il rischio, siccome un pericolo straordinario. Si disegna, per tanto, di cancellarlo nell'elenco dei pericoli di questa sorta, la quale cosa accrescerà notevolmente, ossia di 24 milioni di franchi all'anno, le spese dell'assicurazione. La modificazione della risoluzione dell' 11 giugno 1942 del Consiglio d'amministrazione dell' INSAI sodisferà al voto principale, espresso nell'interrogazione Sollberg del 5 giugno 1956.

c. Assicurazione contro gli infortuni non professionali dei lavoratori impiegati a mezza giornata

Presentemente, in virtù dell'articolo 60 *bis*, numero 2, della LAMI, le persone che lavorano a mezza giornata sono escluse dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Questa norma dovrà essere soppres-

sa, tanto più che non ne deriveranno effetti finanziari di grande momento. Occorrerà, per tanto, modificare l'articolo 2 dell'ordinanza II del 3 dicembre 1917 [1]) sull'assicurazione contro gli infortuni.

d. Semplificazione della tariffa dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali

La tariffa dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali prevede due classi di rischio, ciascuna delle quali compartita in tre gradi. Poichè l'assegnazione alle classi di rischio è determinata dalla regolarità del lavoro nell'impresa, laddove l'assegnazione ai gradi di rischio non è fondata su criteri oggettivi, gioverà rinunciare a tale suddivisione. L'allestimento della nuova tariffa dei premi spetterà, conformemente all'articolo 44, capoverso 1, lettera *d*, al Consiglio d'amministrazione dell' INSAI.

e. Estinzione del debito per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali al fondo di riserva

Se s'accresce il contributo federale all'assicurazione contro gli infortuni non professionali, si dovrà provvedere a estinguere, con comodità di tempo, il debito della medesima al fondo di riserva.

f. Pagamento, a carico esclusivo dell' INSAI, delle indennità di rincaro

L'articolo 1, capoverso 2, del decreto federale del 27 marzo 1953 [2]) concernente il pagamento di indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell' Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, militare o civile, dispone che le indennità di rincaro siano per metà a carico dell' INSAI e per metà a carico della Confederazione. In virtù di questa norma, la Confederazione ha stanziato, nel bilancio di previsione per il 1958, una somma di 3,2 milioni di franchi. Poichè le indennità di rincaro sono, ognora più, divenute parte integrale delle rendite, sembra giustificato che l'istituto d'assicurazione ne sopporti l'intero carico. Non sarebbe ammissibile che a una parte delle rendite sia diuturnamente sodisfatto dal pubblico erario. Prevediamo, quindi, di stabilire intieramente a carico dell' INSAI le indennità di rincaro ai beneficiari di rendite, a contare dal 1° gennaio 1959.

3. Soppressione dell'accreditamento alla Confederazione della differenza tra le prestazioni pagate a certi stranieri e le prestazioni ordinarie

Stimiamo che si debba rinunciare ad accreditare alla Confederazione la differenza tra le prestazioni pagate a certi stranieri e le prestazioni or-

1) CS 8, 356.
2) RU 1953, 581; 1957, 285.

dinarie, secondo dispone l'articolo 90, capoverso 2, della LAMI. Occorrerà, per tanto, sopprimere l'ultimo periodo di tale capoverso.

Quell'ammontare è ognora più ristretto, atteso il continuo accrescersi del numero dei lavoratori stranieri, i quali, in virtù degli accordi conchiusi nell'ambito delle assicurazioni sociali, sono trattati come Svizzeri anche rispetto all'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nel 1956, la somma complessiva della differenza fu soltanto di franchi 513 529,40.

* * *

Il disciplinamento previsto dovrebbe essere di solido fondamento alle dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l' INSAI, una soluzione comportabile per tutti gli interessati e un mezzo idoneo all'attuazione del programma sociale di cui abbiamo ragionato.

La Confederazione potrà comportare le spese nuovamente messe a suo carico. Non dobbiamo dimenticare che è cosa sommamente desiderabile che le dipendenze finanziarie tra la Confederazione e l' INSAI siano determinate da disposizioni proprie e non in virtù dei decreti sugli ordinamenti finanziari, la cui durata fu sempre finora ristretta. Le nostre proposte sono tanto più accettabili, in quanto rappresentano una soluzione non contrastata e accolta parimente dall' INSAI.

Ci rechiamo a onore di proporvi d'approvare il disegno di legge, qui allegato.

Vi proponiamo, inoltre, di cancellare il postulato Bauer del 19 settembre 1956 (n. 7130), da noi secondato con il presente messaggio.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 maggio 1958.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Holenstein.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Contributi della Confederazione alle spese d'amministrazione dell' INSAI a contare del 1931

Ammontare in franchi — Tavola 1

Anno	Spese d'amministrazione		
	Totale [1]	Contributo della Confederazione, secondo	
		il vecchio ordinamento	gli ordinamenti finanziari
1931	6 891 925	2 067 577	2 067 577
1932	6 840 041	1 710 010	1 710 010
1933	6 607 634	1 651 908	855 005
1934	6 734 374	1 683 594	—
1935	6 803 324	1 700 831	—
1936	6 439 108	1 609 777	—
1937	6 468 888	1 617 222	—
1938	6 763 226	1 690 806	—
1939	6 608 938	1 652 235	—
1940	6 350 013	1 587 503	—
1941	6 969 015	1 742 254	—
1942	7 813 803	1 953 451	—
1943	8 811 526	2 202 881	—
1944	9 073 991	2 268 498	—
1945	9 899 455	2 474 864	—
1946	11 091 040	2 772 760	—
1947	12 722 859	3 180 715	—
1948	13 983 129	3 495 782	—
1949	14 314 554	3 578 638	—
1950	14 431 039	3 607 760	—
1951	16 064 076	4 016 019	—
1952	16 615 343	4 153 836	—
1953	16 920 200	4 230 050	—
1954	17 110 219	4 277 555	—
1955	18 721 015	4 680 254	—
1956	20 955 109	5 238 777	—

[1]) Detratti gli aumenti di premi, ai quali la Confederazione non contribuisce.

Contributi della Confederazione a premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, a contare del 1931

Ammontare in franchi — Tavola 2

Anno	Premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali		
	Totale [1]	Contributo della Confederazione, secondo il vecchio ordinamento	Contributo della Confederazione, secondo gli ordinamenti finanziari
1931	14 660 515	3 665 129	3 665 129
1932	13 576 199	3 394 050	3 394 050
1933	12 953 231	3 238 308	3 238 308
1934	12 231 893	3 057 973	2 575 135
1935	13 621 686	3 405 421	2 867 723
1936	11 318 488	2 829 622	1 000 000
1937	14 200 057	3 550 014	1 000 000
1938	13 553 075	3 388 269	—
1939	13 321 098	3 330 275	—
1940	13 660 517	3 415 129	—
1941	16 321 139	4 080 285	—
1942	18 643 610	4 660 903	—
1943	19 929 212	4 982 303	—
1944	20 241 069	5 060 267	—
1945	24 126 633	6 031 658	—
1946	33 027 826	8 256 957	1 000 000
1947	38 030 707	9 507 677	1 000 000
1948	41 305 685	10 326 421	1 000 000
1949	45 863 269	11 465 817	1 000 000
1950	46 088 925	11 522 231	1 000 000
1951	51 053 277	12 763 319	1 000 000
1952	53 911 798	13 477 949	1 000 000
1953	64 312 247	16 078 062	1 000 000
1954	67 193 684	16 798 421	1 000 000
1955	71 885 087	17 971 272	1 000 000
1956	77 464 628	19 366 157	1 000 000

[1]) Detratti gli aumenti di premi, ai quali la Confederazione non contribuisce.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente la modificazione di alcune disposizioni sull`assicurazione contro gli infortuni (Del 9 maggio 1958)

In Dans In	Bundesblatt Feuille fédérale Foglio federale
Jahr Année Anno	1958
Band Volume Volume	1
Heft Cahier Numero	20
Geschäftsnummer Numéro d'objet Numero dell'oggetto	7627
Datum Date Data	22.05.1958
Seite Page Pagina	443-453
Ref. No	10 153 648

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.